

## Decisione n. 21 del 4 maggio 2021

**OGGETTO:** (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS) - Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. - (202114787)

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

**VISTO** in particolare l’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

**CONSIDERATO** che l’accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

**VISTA** la pec del 2 aprile 2021 acquisita in data 6 aprile 2021 al protocollo n. 511, con la quale il Sig. (OMISSIS) proprietario del giornale (OMISSIS) ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il parziale riscontro da parte del Comune di (OMISSIS) alla propria richiesta di accesso civico generalizzato del 18/02/2021 ai documenti concernenti il campionato regionale Abruzzo Enduro del 21/02/2021 (manifestazione organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica (OMISSIS)) ed il mancato riscontro alla successiva pec del 25 febbraio 2021 (contenente la richiesta di integrazione);

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all’ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RILEVATO**, inoltre, che la pec contenente il ricorso è stata contestualmente notificata al Comune di (OMISSIS);

**VISTA** la citata pec del 25 febbraio 2021 con la quale l’istante, nell’evidenziare al Comune come la propria richiesta di accesso fosse stata solo parzialmente soddisfatta, ha riepilogato - come di seguito - i documenti mancanti per i quali ha chiesto contestualmente l’integrazione:



Il Difensore Civico

1. richiesta di autorizzazione da parte dei proponenti l'evento e relativa autorizzazione rilasciata;
2. ogni corrispondenza autorizzatoria/nullaosta intervenuta con le Autorità tutorie (Prefettura, Questura, Carabinieri forestali, ecc.);
3. ogni valutazione effettuata in ordine alla tutela e alla preservazione della flora e del disturbo alla fauna ricadenti nell'area interessata;
4. indicazione delle istanze che faranno osservare il (riporta sempre **(OMISSIS)**) «divieto agli escursionisti di avvicinarsi al percorso di gara, al fine di evitare assembramenti».

**VALUTATA** la richiesta di accesso civico;

**CONSIDERATO** che il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con provvedimento espresso e motivato;

**CHE** l'istante non ha fatto menzione ad alcun provvedimento espresso (intendendosi per tale qualsiasi documento che nell'accompagnare la documentazione concessa desse anche conto delle motivazioni di quella mancante);

**CHE**, pertanto, con nota prot. 642 del 20.04.2021 questa Difesa Civica ha invitato il Comune di **(OMISSIS)** ad assumere, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il prescritto provvedimento in merito alla documentazione mancante, sospendendo per un corrispondente periodo i termini per assumere la decisione;

**VISTA** la nota prot. 2215 del 27.04.2021 con la quale, in riscontro a quanto richiesto, la Responsabile del competente Servizio dell'Amministrazione Comunale ha precisato di aver inviato all'istante - con nota prot. n. 920 del 22/02/2021 - la risposta alla richiesta di accesso con enumerate le spiegazioni dal n. 1 al n. 7 ed indicati gli allegati spediti con successivi invii come di seguito specificato:

- prot. 921 del 22/02/2021 - trasmissione documentazione che l'Associazione ha allegato alla richiesta di autorizzazione consistente in: linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19, nota esplicativa dello svolgimento della manifestazione, piano sanitario, copertura assicurativa, piano di sicurezza della manifestazione, nulla osta della ASL n. **(OMISSIS)**;
- prot. 922 del 22/02/2021 – richiesta di autorizzazione dell'Associazione, acquisita al prot. n. 257 del 19.01.2021;
- prot. 923 del 22/02/2021 – planimetria del percorso della manifestazione;
- prot. 924 del 22/02/2021 – ordinanza sindacale n. 4 del 16.02.2021;



Il Difensore Civico

**VALUTATO** che nella medesima nota di riscontro, trasmessa a questa Difesa Civica e non all'istante, vengono fornite tutta una serie di precisazioni, utili ad integrare le esigenze informative dell'istante;

**RILEVATO** che l'affermazione secondo cui *“Si ritiene che il Comune di (OMISSIS) non sia competente a dare l'accesso ad atti giuridicamente detenuti da altri Organi che li hanno adottati”* non corrisponde alla ratio della norma sull'accesso civico generalizzato che fa riferimento a *“dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”* intendendosi per *“detenuti”* quelli comunque **in possesso** della pubblica Amministrazione e **non solo quelli adottati**;

**ACCERTATO**, in conclusione, che l'unica motivazione giuridica che potrebbe aver determinato una non completa ostensione dei documenti è priva di pregio;

**RILEVATO**, altresì, che permangono comunque delle perplessità sulla effettiva allegazione dei documenti alle note prot. 921 e 922;

**CONSIDERATO**, in conclusione, che:

1. sono ostensibili la richiesta di autorizzazione e la relativa documentazione presentate dai proponenti l'evento con la precisazione che, nel caso in cui le stesse non fossero state materialmente allegate alle note prot. 921 e 922, è necessario ripetere l'invio. Non è ostensibile l'autorizzazione rilasciata in quanto inesistente. L'assenso all'evento è insito nell'ordinanza sindacale n. 4 del 16/02/2021 già trasmessa all'istante;
2. è ostensibile, in quanto detenuta, ogni corrispondenza autorizzatoria/nullaosta intervenuta con le Autorità tutorie (Prefettura, Questura, Carabinieri forestali, ecc.) - compreso il verbale della riunione tenuta in videoconferenza - **anche se redatto da altro Ente**;
3. sulle richieste di cui ai punti 3 e 4 per le quali il Comune fornisce riscontro informativo solamente a questa Difesa Civica con la nota prot. 2215 del 27.04.2021 citata in premessa, **l'esigenza informativa dell'istante viene soddisfatta mediante inoltro della medesima nota da parte di questo ufficio**;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

- il ricorso presentato dal Sig. (OMISSIS) e volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è parzialmente **accolto nei termini specificati in premessa**;
- la presente Decisione è comunicata all'istante (unitamente alla nota del Comune di (OMISSIS) prot. 2215 del 27.04.2021) e al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione.



Il Difensore Civico

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Fabrizio Di Carlo**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.